REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/35 DEL 24.6.2011

Oggetto: **D.L. 185/2008, art. 9, comma 3bis e L.R. n. 1 del 19.1.2011, art. 9. Misure per favorire l'accesso al credito attraverso operazioni di cessione dei crediti di impresa vantati verso la Pubblica Amministrazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Procedura interna di certificazione dei crediti.**

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta che, all'art. 9 della L.R. 12 gennaio 2011, n. 1, la Regione ha introdotto un intervento per affrontare la crisi di liquidità delle imprese sarde mediante la cessione pro soluto dei crediti vantati verso le Amministrazioni locali, da attuarsi attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, e relativi allegati, tra la Regione Autonoma della Sardegna e gli intermediari finanziari interessati. Lo strumento operativo utilizzato è stato quello della cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari, previa certificazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito da parte dell'Ente debitore.

La direttiva di attuazione approvata dalla Giunta regionale contiene richiami all'articolo 9, comma 3bis, del D.L. n. 185/2008 (convertito in legge n. 2/2009, modificato dall'art. 1, comma 16, del D.L. n. 194/2009, convertito in legge n. 25/2010, modificato dalla legge n. 122/2010) ed alle relative modalità operative di attuazione disciplinate con il D.M. 19 maggio 2009.

Con riferimento ai crediti vantati verso la Regione, si evidenzia la necessità di individuare una procedura uniforme per tutta l'Amministrazione regionale che stabilisca le modalità di rilascio della certificazione e le relative competenze. Al riguardo, l'Assessore ravvisa l'opportunità che, qualora al momento della presentazione del giustificativo di spesa da parte del soggetto creditore non fosse possibile provvedere con le competenze dell'esercizio in corso al pagamento del corrispettivo per i vincoli derivanti dal patto di stabilità, i soggetti creditori potranno fare ricorso alla cessione pro soluto dei propri crediti alle banche o intermediari finanziari. In tale caso i rimborsi alle banche potranno essere effettuati dall'amministrazione regionale con le competenze dell'esercizio successivo.

A tal fine i responsabili dei centri di responsabilità competenti della liquidazione e autorizzazione al pagamento dovranno rilasciare al creditore un provvedimento di certificazione del credito che

impegna lo stesso Centro di Responsabilità a rimborsare all'istituto cessionario l'importo anticipato, entro centottanta giorni dalla data della certificazione.

L'Assessore propone che con apposito proprio atto, si definisca il limite quantitativo massimo di crediti certificabili da parte di ciascuna struttura regionale, corrispondente al 20% del plafond annuale dei pagamenti dell'anno precedente a valere su ciascun esercizio: al di fuori di tale limite vige il divieto di disporre certificazioni.

Nel caso di ritardato o mancato pagamento del credito certificato ceduto, rispetto alla data di scadenza individuata nella certificazione, l'istituto cessionario matura il diritto agli interessi di mora nella misura individuata dallo schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta regionale.

La Regione si farà carico esclusivamente degli interessi moratori per ritardati pagamenti, da parte della Regione medesima, direttamente imputabili a vincoli derivanti da disposizioni imperative.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

DELIBERA

- di disporre che la procedura interna di certificazione dei crediti regionali avvenga secondo i seguenti criteri:

  1. la certificazione è disposta a cura del medesimo Centro di Responsabilità competente per il provvedimento di liquidazione e di autorizzazione del pagamento, sempre che alla presentazione della fattura non possa fare seguito il diretto pagamento del corrispettivo per vincoli derivanti da disposizioni imperative;

  2. ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, il provvedimento di certificazione deve contenere l'impegno della Regione, nella persona del responsabile della unità organizzativa competente, di pagare all'istituto cessionario entro centottanta giorni dalla data della certificazione, ancorché tale termine ricada nell'esercizio successivo rispetto a quello in corso al momento della certificazione;

- di dare mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio affinché, con proprio apposito atto, definisca il limite quantitativo massimo di crediti certificabili da parte di ciascuna struttura regionale, corrispondente al 20% del plafond annuale dei

pagamenti dell'anno precedente a valere su ciascun esercizio, al di fuori del quale vige il divieto di disporre certificazioni.

Nel caso di ritardato o mancato pagamento del credito certificato ceduto, rispetto alla data di scadenza individuata nella certificazione, l'istituto cessionario matura il diritto agli interessi di mora nella misura individuata dallo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

La Regione si farà carico esclusivamente degli interessi moratori per ritardati pagamenti, da parte della Regione medesima, direttamente imputabili a vincoli derivanti da disposizioni imperative.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Giorgio La Spisa